

**Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo**

**Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011**

| <b>Requisiti anagrafici</b>              | <b>Requisiti contributivi</b>            |  |
|--|--|--|
| D'ufficio<br>67 anni al 31 agosto 2024   | Anzianità contributiva minima di 20 anni |  |
| A domanda<br>67 anni al 31 dicembre 2024 |  |  |

**Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205\***  
 (esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

| <b>Requisiti anagrafici</b>                       | <b>Requisiti contributivi</b>                                     |  |
|---|---|--|
| A domanda<br>66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024 | Anzianità contributiva minima di 30 anni al <b>31 agosto 2024</b> |  |

\*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

**Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26**

| Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024 | <b>Requisiti contributivi donne</b>                | <b>Requisiti contributivi uomini</b>            |
|---|--|---|
|   | Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi | Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi |

**Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

|                              | <b>Requisiti contributivi</b>                                  | <b>Requisiti anagrafici</b>          |
|------------------------------|--|--------------------------------------|
| Maturati al 31 dicembre 2021 | Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021 | 58 anni maturati al 31 dicembre 2021 |

**Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

|  | <b>Requisiti contributivi</b>            | <b>Requisiti anagrafici</b> |
|--|--|-----------------------------|
| Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 | Anzianità contributiva minima di 38 anni | 62 anni                     |
| Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 | Anzianità contributiva minima di 38 anni | 64 anni                     |

**Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**

|  | <b>Requisiti contributivi</b>            | <b>Requisiti anagrafici</b> |
|--|--|-----------------------------|
| Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 | Anzianità contributiva minima di 41 anni | 62 anni                     |

**Opzione donna – articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**

|  | <b>Requisiti contributivi</b>  | <b>Requisiti anagrafici</b>  |
|--|--|--|
| Requisiti maturati al 31 dicembre 2022 | Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022   | 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) |
| Condizioni                             | <p><b>a)</b> assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.</p> <p><b>b)</b> hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.</p> |  |